



Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it e-Mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio : UFZ.QU1

tel 081 0583510

Ai Sigg. genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado

Ai docenti della Scuola secondaria di I grado

Al Direttore sga

E. p.c: All'AA. Maria Colella (*gestione alunni e RE*)

Al prof. Mincione Nicola (*ref. per la dispersione S S di I grado*)

Alla responsabile di plesso Scuola secondaria di I grado

Ai docenti coordinatori di classe

All'albo online/Sito web

Alla Bacheca elettronica delle classi S.S.I Grado

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0012459 del 04/09/2026
IV (Uscita)

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico nella Scuola secondaria di I grado – limite minimo di frequenza e deroghe ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017 – a.s. 2026/2027.

Si comunica alle SS.LL. che, per l'a. s. 2026/2027, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di I grado le disposizioni in materia di validità dell'anno scolastico previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 62/2017.

In particolare, la disposizione normativa prevede che:

1. *ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado e comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe;*
2. *le istituzioni scolastiche stabiliscono, con deliberazione del Collegio dei docenti, **motivate deroghe** al suddetto limite per casi eccezionali e congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione;*
3. *fermo restando quanto previsto ai punti precedenti, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.*

Al fine di garantire la necessaria e preventiva informazione agli alunni e alle famiglie, si riportano di seguito le modalità di determinazione del monte ore annuale personalizzato e di conteggio delle assenze, le motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza e i criteri per il controllo preliminare alle operazioni di scrutinio finale, come definiti dal Collegio dei docenti nella seduta del **2 settembre 2026, con delibera n. 7.**

1. Monte ore annuale personalizzato e limite minimo di frequenza

In coerenza con l'assetto ordinamentale e con le forme di flessibilità didattica e organizzativa deliberate dagli Organi collegiali e recepite nel PTOF, l'orario annuale personalizzato è determinato in relazione al percorso frequentato da ciascun alunno.

Le ore aggiuntive previste nell'ambito della curvatura sportiva, deliberate dagli Organi collegiali e inserite nel PTOF quali parte integrante del percorso formativo degli alunni iscritti alle relative sezioni, sono soggette a frequenza obbligatoria, concorrono alla valutazione periodica e finale e sono pertanto computate nel monte ore annuale personalizzato ai fini dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 62/2017.

Per la curvatura internazionale, l'orario settimanale è articolato in **30 ore curricolari e n. 1 ora settimanale di ampliamento dell'offerta formativa**, svolta in prolungamento dell'orario scolastico e condotta dall'esperto esterno madrelingua, secondo quanto previsto dalla specifica progettazione approvata dagli Organi collegiali e recepita nel PTOF. Ai fini della validità dell'anno scolastico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 62/2017, il monte ore annuale personalizzato è determinato con riferimento alle 30 ore settimanali costituite dalle attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Per l'a. s. 2026/2027, il monte ore annuale personalizzato, il limite minimo di frequenza e il corrispondente limite massimo di assenze sono determinati come segue:

Monte ore annuale personalizzato e limite minimo di frequenza – a.s. 2026/2027

Tipologia di corso	Orario settimanale rilevante ai fini dell'art. 5	Monte ore annuale personalizzato	Frequenza minima richiesta	Limite massimo di assenze
Corso ordinario	30 ore	990 ore	743 ore	247 ore
Curvatura internazionale – classe I D	30 ore	990 ore	743 ore	247 ore
Curvatura sportiva – classi I-II-III C	32 ore	1.056 ore	792 ore	264 ore
Percorso a indirizzo musicale – classi I-II-III B	33 ore	1.089 ore	817 ore	272 ore

La curvatura internazionale prevede, oltre alle 30 ore curricolari settimanali, n. 1 ora settimanale di ampliamento dell'offerta formativa. La frequenza di tale ora è rilevata separatamente nell'ambito del percorso progettuale e non concorre alla determinazione del monte ore annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il monte ore annuale è determinato, ai fini del calcolo, sulla base di **33 settimane di attività didattica**, tenendo conto dell'orario settimanale previsto per ciascun percorso. Le eventuali frazioni di ora sono arrotondate, secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, **all'unità superiore per la frequenza minima richiesta e all'unità inferiore per il limite massimo di assenze**.

Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo dell'orario annuale personalizzato dell'alunno e non quello relativo alle singole discipline.

2. Modalità di conteggio delle assenze

Ai fini della verifica della validità dell'anno scolastico, le assenze sono computate **in ore**, in relazione all'orario annuale personalizzato di ciascun alunno.

Considerata l'articolazione dell'orario settimanale della Scuola secondaria di I grado su cinque giorni, con un orario ordinario di almeno sei ore giornaliere, **per ciascuna giornata di assenza completa sono computate almeno n. 6 ore di assenza**, cui si aggiungono, ove previste nella medesima giornata, le ulteriori ore ricomprese nell'orario annuale personalizzato ai fini dell'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017.

Per la curvatura internazionale, l'eventuale assenza nell'ora settimanale di ampliamento dell'offerta formativa è rilevata separatamente nell'ambito del percorso progettuale e non è computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017.

Sono altresì computate come ore di assenza quelle derivanti da **entrate posticipate e uscite anticipate**, sulla base delle ore di lezione effettivamente non frequentate, salvo che siano disposte dall'Istituto per motivi organizzativi.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto e riconducibili all'attività didattica e formativa, quali viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a concorsi e analoghe iniziative;
- le ore e i giorni di sospensione delle attività didattiche o di chiusura dei plessi disposti con provvedimento delle autorità competenti;
- le entrate posticipate o le uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi;
- le ore di lezione non effettuate per sciopero del personale;
- le ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare

Ai fini della validità dell'anno scolastico, **non sono considerati alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola**, i periodi durante i quali gli alunni, per causa di malattia, permangono in ospedale, in altri luoghi di cura ovvero a domicilio, anche per periodi non continuativi, qualora seguano attività formative sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, nonché i periodi temporalmente rilevanti durante i quali frequentino attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare e dalla Nota MIUR prot. n. 7736 del 27 ottobre 2010.

In tali casi, la relativa documentazione dovrà **essere** tempestivamente prodotta alla scuola, secondo le modalità stabilite dall'Istituto.

3. Derghe al limite minimo di frequenza

In conformità a quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del **2 settembre 2026, con Delibera n. 7**, possono essere ammesse, in casi eccezionali e congruamente documentati, motivate deroghe al limite minimo di frequenza previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017. Le deroghe possono riguardare le assenze riconducibili alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute, adeguatamente documentati mediante idonea documentazione sanitaria;

2. **terapie ricorrenti e/o cure programmate e documentabili;**

3. **gravi motivi di famiglia e/o personali**, quali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, situazioni connesse alla separazione dei genitori che abbiano determinato le assenze dell'alunno, gravi patologie e lutti di componenti della famiglia entro il secondo grado, rientro nel Paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia, particolare disagio familiare o personale di cui sia a conoscenza il Consiglio di classe, debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori;

4. **partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche**, debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale;

5. **adesione a confessioni religiose** per le quali esistano specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6. **motivi sociali**, su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;

7. **partecipazione a percorsi di formazione artistica e musicale** di comprovata rilevanza;

8. **ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale**, ai sensi della Nota MIUR prot. n. 30625 del 6 novembre 2019.

Si precisa che il ricorrere di una delle condizioni sopra indicate non determina automaticamente l'applicazione della deroga. In ogni caso, la deroga può trovare applicazione esclusivamente qualora la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione dell'alunno/a.

4. Documentazione e verifica in sede di scrutinio finale

La documentazione comprovante le condizioni che possono dare luogo alla deroga dovrà essere prodotta **tempestivamente e, comunque, in tempo utile ai fini delle operazioni di scrutinio**, presso la Segreteria dell'Istituto o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione sarà acquisita al fascicolo personale dell'alunno/a nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Qualora si tratti di eventi prevedibili, dovrà esserne data **preventiva comunicazione scritta alla scuola**.

Nei casi di assenza prolungata riconducibile alle situazioni sopra indicate, al rientro dell'alunno/a potrà essere concordato con l'Istituzione scolastica, ove necessario, un percorso personalizzato di recupero e/o supporto didattico.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, tenuto conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti, procederà alla verifica delle singole situazioni degli alunni in relazione al raggiungimento del limite minimo di frequenza previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017.

Per gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, il Consiglio di classe procederà alle successive operazioni di valutazione e scrutinio esclusivamente qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- le assenze siano riconducibili a una delle situazioni, congruamente documentate, per le quali il Collegio dei docenti ha previsto la possibilità di deroga;
- la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione dell'alunno/a.

Qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione della deroga ovvero la frequenza effettuata non fornisca sufficienti elementi per procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la **non validità dell'anno scolastico** e, conseguentemente, delibera la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

5. Monitoraggio delle assenze e informazione alle famiglie

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare periodicamente il monte ore delle assenze degli alunni, tenendo conto dell'orario annuale personalizzato relativo al percorso frequentato e attenendosi ai criteri stabiliti nella presente circolare. Per le situazioni che, in relazione al numero di ore di assenza accumulate, risultino a **rischio di mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza**, i Coordinatori provvederanno a fornire tempestiva e periodica informazione ai genitori/tutori/affidatari.

A tal fine, si allega alla presente il modello di comunicazione e monitoraggio delle assenze, che sarà trasmesso alla famiglia, previa protocollazione, tramite Registro elettronico. La relativa comunicazione sarà acquisita agli atti secondo le procedure adottate dall'Istituto.

Il coordinamento delle attività di monitoraggio e delle procedure sopra descritte è affidato al prof. **Nicola Mincione**, referente per la dispersione scolastica della Scuola secondaria di I grado.

I docenti sono invitati alla puntuale e tempestiva registrazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate nel Registro elettronico, al fine di consentire il costante e corretto aggiornamento del monte ore di frequenza di ciascun alunno.

I genitori/tutori/affidatari sono invitati a consultare periodicamente il Registro elettronico, monitorando con regolarità le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, nonché a produrre tempestivamente la documentazione relativa alle eventuali condizioni che possano essere valutate ai fini dell'applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Si raccomanda, altresì, di limitare le richieste di ingresso posticipato e/o di uscita anticipata ai soli casi di effettiva e comprovata necessità.

Si richiama l'attenzione delle famiglie sul fatto che la frequenza scolastica, oltre a costituire un obbligo previsto dalla normativa vigente, rappresenta una condizione essenziale per assicurare la continuità del percorso educativo e didattico, la partecipazione alle attività proposte e l'acquisizione di adeguati elementi di valutazione, concorrendo al successo formativo degli alunni.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.
Lgs. n. 39/1993.